



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

aprile 2019

Oggetto: Iscrizione registro dei praticanti – corso ITS biennale – conseguimento “diploma specifico” e 900 ore di tirocinio.

Rispondiamo in merito alla possibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti di un candidato che abbia intrapreso un corso ITS Red con tirocinio di 800 /900 ore.

Innanzitutto, è necessario precisare che l’approccio normativo va ricercato nell’art. 55, comma 3, DPR n. 328/2001, dove è stabilito che *“Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS, ndr), a norma del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo cui si chiede di accedere”*.

Dipoi, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) 25 gennaio 2008 ha istituito gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che virtualmente sostituiscono gli IFTS, istituiti con Decreto Ministeriale n. 436/2000, richiamato dall’art. 55, co. 3°, del DPR n. 328/01.

A ciò, deve aggiungersi che le modalità ed i criteri di accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale sono stabilite nella Legge 17/90 e nel DPR 328/2001. Può concludersi, quindi, che, al fine di accedere agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, seguendo il percorso formativo di “alta formazione”, è necessario, innanzitutto, conseguire lo *“specifico diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi”* e seguire con esito positivo un corso di istruzione tecnica superiore *“della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo cui si chiede di accedere”*.

Come emerge dalla lettera della disposizione regolamentare, il corso biennale non sostituisce il tirocinio, ma lo comprende, con ciò rendendosi necessario il conseguimento del diploma di istruzione superiore ITS o IFTS, al fine di accedere agli esami di Stato in parola.

Nel caso specifico, non avendo a disposizione l’attestato ITS conseguito, si può solo ricordare che il corso ITS deve avere la durata di 24 mesi comprensivo di un tirocinio di sei mesi. Quindi se il percorso formativo è costituito da un corso della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi (900 ore di stage appaiono tali da soddisfare la condizione di accesso), coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo e inerenti il diploma specifico di perito industriale, l’ITS RED può ritenersi valido ai fini dell’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale.